

Comune di Biella - capo fila convenzione

Rep.n. 1/2020

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE UBICATO NEL COMUNE DI COSSATO, via per Castelletto Cervo, in località Area Artigianale: CO.IN.AR.CO. ATTO INTEGRATIVO.

L'anno duemila VENTI del mese di GENNAIO il VENTUNO, dalle ore 9,00 fino alle ore 19,00 presso l'Ufficio di Segreteria del Sindaco della città di Biella, tra i comuni di:

Biella, rappresentato dal sig. Claudio Corradino - nato a Cossato, il 25/08/1959, domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in Biella, via del Battistero, n. 4, nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.98 del 27/11/2018, esecutiva sensi di Legge;

e i comuni di:

MASSAZZA, rappresentato dal sig. Casana Enrico - nato a Biella il 18/04/1979 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in MASSAZZA via Castello N. 33, nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 07/12/2018 esecutiva ai sensi di Legge;

QUAREGNA CERRETO, rappresentato dalla sig.ra Giordani Katia - nata a Valle San Nicolao il 03/09/1964 domiciliata per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in QUAREGNA CERRETO, via Colorei n. 3 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/11/2018 del Comune di Quaregna e n. 19 del 17/12/2018 del Comune di Cerreto Castello esecutive ai sensi di Legge;

VALLE SAN NICOLAO, rappresentato dalla sig.ra Cerrone Marica Elena - nata a Valle San Nicolao il 22/08/1945 domiciliata per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in VALLE SAN NICOLAO, Frazione Chiesa n. 1 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2019, esecutiva ai sensi di Legge;

SAGLIANO MICCA, rappresentato dal sig. Antoniotti Andrea - nato a Biella il 03/11/1964 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in SAGLIANO MICCA piazza Pietro Micca, n. 5 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/03/2019 esecutiva ai sensi di Legge;

CASAPINTA, rappresentato dal sig. Fangazio Mauro - nato a Cossato il 06/08/1948 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in CASAPINTA Via Bassetti, n. 3 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13/12/2018 esecutiva ai sensi di Legge;

VIVERONE, rappresentato dal sig. Carisio Renzo - nato a Viverone il 21/09/1948 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in VIVERONE, via Umberto I n. 51 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/09/2019 esecutiva ai sensi di Legge;

CAMBURZANO, rappresentato dal sig. Menegon Luca - nato a Biella il 15/12/1959 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in CAMBURZANO, Via Camilla Lampo n. 3 nella



sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26/11/2018 esecutiva ai sensi di Legge;

23/12/2019

PIEDICAVALLLO, rappresentato dal sig. Rosazza Prin Carlo - nato a Aosta il 29/09/1963 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in PIEDICAVALLLO, via IV Novembre n. 2 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26/11/2018 esecutiva ai sensi di Legge;

PIATTO, rappresentato dal sig. Giacomini Enzo - nato a Fossalta di Piave il 31/10/1953 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in PIATTO, Frazione Fretta n. 1 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20/12/2018 esecutiva ai sensi di Legge;

CREVACUORE, rappresentato dal sig. Raffo Ermanno - nato a Varallo Sesia il 08/06/1953 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in CREVACUORE, Regione Isola n. 4 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/01/2019 esecutiva ai sensi di Legge;

MASSERANO, rappresentato dal sig. Fantone Sergio - nato a Masserano il 16/08/1963 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in MASSERANO, via Roma n.190 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 05/12/2018 esecutiva ai sensi di Legge;

TAVIGLIANO, rappresentato dal sig. Grosso Ugo - nato a Andorno Micca il 31/07/1947 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in TAVIGLIANO piazza Don Colombo n. 3 nella sua qualità di delegato del SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2019 esecutiva ai sensi di Legge;


TORRAZZO, rappresentato dal sig. Menaldo Sandro - nato a Torrazzo il 30/06/1946 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in TORRAZZO, via Don F. Cabrio n.6 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/02/2019 esecutiva ai sensi di Legge;

MONGRANDO rappresentato dal sig. Filoni Antonio - nato a Cosenza il 01/07/1968 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in MONGRANDO via Quintino Sella n. 2 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 18/02/2019 esecutiva ai sensi di Legge;

CAMANDONA, rappresentato dal sig. Botto Steglia Gian Paolo - nato a Trivero il 06/12/1946 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in CAMANDONA Frazione Bianco, n. 1 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 15/11/2019, esecutiva ai sensi di Legge;

ANDORNO MICCA, rappresentato dal sig. Crovella Davide - nato a Biella il 26/03/1969 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in ANDORNO MICCA, piazza Unità d'Italia, n. 1 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2019, esecutiva ai sensi di Legge;

GRAGLIA, rappresentato dalla sig.ra Rocchi Elena - nata a Biella il 04/07/1977 domiciliata per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in GRAGLIA via G. Marconi. N. 6 nella sua qualità di SINDACO - che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2019 esecutiva ai sensi di Legge;



MUZZANO, rappresentato dal sig. De Luca Michele - nato a San Marco in Lamis il 27/01/1949 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in MUZZANO piazza Parrocchiale, n. 1 nella sua qualità di delegato del SINDACO – che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17/12/2018 esecutiva ai sensi di Legge;

CAPRILE, rappresentato dal sig. Ferrian Stefano - nato a Novara il 10/06/1984 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in CAPRILE, Frazione Chiesa, n. 11 nella sua qualità di SINDACO – che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2019 esecutiva ai sensi di Legge;

CERRIONE, rappresentato dal sig. Zerbola Anna Maria - nata a Cerrione il 02/05/1952 domiciliata per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in CERRIONE, via Monte Bianco, n.49 nella sua qualità di SINDACO – che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2018 esecutiva ai sensi di Legge;


DORZANO, rappresentato dal sig. Gusulfini Sergio - nato a Dorzano il 24/01/1945 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in DORZANO, piazza Battistini n. 4 nella sua qualità di SINDACO – che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22/11/2018 esecutiva ai sensi di Legge;

OCCHIEPPO INFERIORE, rappresentato dalla sig.ra Mosca Monica - nata a Biella il 09/01/1974 domiciliata per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in OCCHIEPPO INFERIORE, piazza Don Giuseppe Scaglia n. 1 nella sua qualità di SINDACO – che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2019 esecutiva ai sensi di Legge;

ZIMONE, rappresentato dal sig. Givonetti Pier Giorgio - nato a Zimone il 03/01/1952 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in ZIMONE, via Lucca, n. 30 nella sua qualità di SINDACO – che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18/12/2018 esecutiva ai sensi di Legge;

COGGIOLA, rappresentato dal sig. Foglia Barbisin Gianluca - nato a Varallo il 08/09/1971 domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in COGGIOLA via G. Garibaldi n. 24 nella sua qualità di SINDACO – che agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/02/2019 esecutiva ai sensi di Legge;

VEGLIO, rappresentata dalla sig.ra Dalle Nogare Anna, nata a Borgosesia il 23/08/1977, in qualità di delegata, domiciliata per l'incarico presso la residenza municipale, avente sede in VEGLIO, frazione Borgo, n.44, che agisce in nome e per conto del Sindaco, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/11/2018, esecutiva ai sensi di Legge.



PREMESSO CHE :



- La Legge 14.08.1991 , n. 281 , “ *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo* “ fa obbligo ai Comuni , singoli o associati , di realizzare, risanare e mantenere idonee strutture con funzione di canili pubblici per il ricovero ed il controllo medico veterinario di cani vaganti rinvenuti , attuando idonei piani tesi al controllo delle nascite in funzione di prevenzione e contrasto del fenomeno di randagismo e , in generale, alla massima tutela e benessere degli animali ;
- La Legge Regionale del Piemonte 26.07.1993 , n.34 , “ *Tutela e controllo degli animali da affezione* “ ed il relativo regolamento di attuazione del 11.11.1993 , n.2, approvato con D.P.G.R. pari data n. 4359 , ha ulteriormente confermato e specificato tali obblighi ;
- In adempimento alle normative di cui sopra ed alle altre intervenute in materia, il Consorzio dei Comuni della Zona Biellese, ente costituito con decreto del Prefetto della Provincia di Vercelli n.16856/ Div. 2 del 19.5.1969 , ai sensi dell’Art. 156 dell’allora vigente T.U. 3.3.1934, n. 383, quale Consorzio pubblico amministrativo volontario , ha realizzato e gestito per conto dei Comuni aderenti al Consorzio il canile pubblico intercomunale sito in Comune di Cossato , Via per Castelletto Cervo , in località Area Artigianale CO.IN.AR.CO. , su terreno di proprietà del Comune di Cossato , dallo stesso Comune concesso in uso gratuito al Consorzio ;
- Con deliberazione dell’assemblea del Consorzio dei Comuni della zona Biellese n.1 del 21.04.2015, esecutiva ad ogni effetto di legge, è stato deciso lo scioglimento del suddetto Consorzio ed avviato l’iter procedimentale di liquidazione dello stesso mediante nomina del liquidatore ;
- In particolare, con la suddetta deliberazione consortile, è stato deliberato di provvedere in futuro a garantire la gestione del suddetto canile pubblico intercomunale in forma associata mediante convenzionamento tra i Comuni della Provincia di Biella ed al contempo è stato conferito al liquidatore nominato il mandato di garantire la continuità della gestione del canile pubblico sino alla creazione del modello convenzionale prefigurato ;

- Ravvisata la necessità di dare avvio alla nuova forma gestionale del canile pubblico e dei relativi servizi connessi , garantendone la continuità gestionale ;


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto della convenzione)



1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, dell'Art. 4 della Legge 14.8.1991, n. 281 e dell'art. 7 della Legge Regionale del Piemonte 26.7.1993, n.34, ha per oggetto la gestione in forma associata del canile intercomunale ubicato in Comune di Cossato, Via per Castelletto Cervo, in località Area artigianale CO.IN.AR.CO. In particolare mediante l'attività del canile i Comuni associati assicurano lo svolgimento delle seguenti funzioni :
 - a) Ricovero cura e custodia dei cani vaganti , rinunciati o affidati ai Comuni associati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative .
 - b) Accalappiamento degli animali in pronto intervento 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi su richiesta delle amministrazioni comunali o Autorità competenti .
 - c) Custodia dei cani recuperati nei territori dei Comuni convenzionati, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti.
 - d) Custodia dei cani morsicatori ai sensi degli artt.86 e 87 del D.P.R. n.320/54 , su disposizione del competente Servizio Veterinario per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti .
 - e) Custodia di animali sottoposti a sequestri disposti da Autorità Giudiziarie.
 - f) Custodia di cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti .

- g) Servizio di pronto soccorso e recupero di cani feriti e coinvolti in incidenti stradali 24 ore su 24 su richiesta delle amministrazioni comunali e dei Comandi di Polizia Municipale o Autorità competenti.
- h) Assistenza veterinaria .
- i) Recupero, trasporto e smaltimento di carcasse di animali d'affezione su richiesta dell'Amministrazione Comunale o dei Comandi di Polizia Municipale o Autorità competenti
- j) Gestione del canile intercomunale .
- k) Ogni altra funzione, servizio e/o attività, ritenuta strettamente attinente e/o complementare a quelle afferenti la gestione del canile associato, approvate e disposte dalla Conferenza dei Sindaci

Art.2

(Ambito territoriale)

1. Il diritto di usufruire del canile intercomunale e dei relativi servizi associati compete solo ed esclusivamente agli Enti aderenti alla presente convenzione

Art. 3


(Finalità)

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato dei servizi oggetto della presente convenzione attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per assicurare i servizi, uniformando i processi, i comportamenti e le metodologie di intervento .
2. La gestione associata del canile intercomunale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure .

Art.4

(Comune Capofila e deleghe)

1. Il Comune di Biella viene individuato quale " Comune capofila " e viene espressamente delegato a svolgere tutte le funzioni amministrative e contabili necessarie alla gestione del canile, alle procedure di affidamento lavori, servizi, forniture, ivi comprese le attività di stazione appaltante, nel rispetto di quanto contenuto nella presente convenzione


- 
2. Le suddette funzioni sono ulteriormente specificate ed eventualmente integrate dalla Conferenza dei Sindaci .
 3. Resta in capo al Comune di Cossato la competenza degli atti autorizzativi, permessi, titoli tecnici relativi agli interventi di manutenzione, adeguamento e/o miglioria del canile associato .
 4. Restano in capo ai singoli comuni le attività non previste nel presente articolo e non attribuite dalla Conferenza dei Sindaci al Comune capofila .

Capo II

Organizzazione e funzionamento della gestione associata


Art. 5

(Regolamento di gestione del canile intercomunale e dei servizi associati)

- 
1. Il Comune Capofila, previo parere della Conferenza dei Sindaci , approva il Regolamento di gestione del canile intercomunale e dei servizi associati e le sue modifiche
 2. Nelle more dell'approvazione del suddetto regolamento restano in vigore le modalità di gestione da ultimo stabilite con il gestore del canile intercomunale , l'associazione di volontariato Animali Solo per Amore (ASPA) con sede in Biella , con la convenzione stipulata il 14 Luglio 2014 e successivi rinnovi .

Art. 6

(Modalità di gestione dei servizi associati)

- 
1. La gestione del canile intercomunale e dei connessi servizi associati è svolta mediante concessione a terzi .
 2. L'affidamento a terzi è effettuato in via prioritaria e preferenziale mediante convenzionamento con associazioni o enti aventi finalità di protezione degli animali , ai sensi dell'Art. 56 del D.Lgs 3.7.2017, n.117, recante : Codice del Terzo settore, a norma dell'Articolo 1, comma2, lettera b), della legge 6.6.2016, n. 106 , in conformità con le disposizioni di legge in materia di contratti pubblici .

Art. 7

(Attività di direzione e vigilanza)



1. I compiti di programmazione , indirizzo e controllo del servizio associato sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati .
2. La conferenza nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco del Comune Capofila, determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento, fatto salvo quanto per la stessa già disposto con la presente convenzione .
3. In particolare, la Conferenza, entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo, su relazione del Dirigente/ responsabile del Comune Capofila a ciò preposto, determina la quota di contribuzione a carico di ogni Comune e gli stanziamenti di entrata e spesa che il Comune Capofila deve prevedere nel proprio bilancio per lo svolgimento dei servizi associati, determinando anche gli obiettivi gestionali da conseguire .
4. Alla Conferenze dei Sindaci possono partecipare con funzioni consultive e di assistenza, il Dirigente/responsabile di cui al precedente comma 2, gli altri dirigenti/responsabili preposti ai servizi associati ed i Segretari comunali dei Comuni convenzionati, al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato .
5. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci, sulla base della relazione di cui al comma 3

Capo III
Rapporti tra Enti convenzionati
Art. 8
(Rapporti finanziari e garanzie)



1. I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per lo svolgimento dei servizi associati. Tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci nei termini indicati all'Art. 7.
2. La quota annua a carico di ciascun Comune è determinata in relazione al numero degli abitanti del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente secondo la seguente formula :

$$Q = (Ps:Tab) \times Abc$$

Dove

Q : è la quota annua a carico di ciascun Comune

Ps : è la previsione di spesa annua complessiva della gestione dei servizi associati

Tab : è la somma degli abitanti di tutti i Comuni associati

Abc : è il numero degli abitanti di ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente

3. La quota annua come sopra stabilita è congruata con le eventuali economie di spesa accertate a chiusura dell'anno precedente .
4. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune Capofila entro il 30 giugno di ogni anno .
5. La quota relativa alla gestione associata è riferita alle spese per la gestione ordinaria del canile e dei servizi associati, comprensiva di tutte le competenze previste per la manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature facenti parte del canile stesso . Gli eventuali interventi straordinari che potranno risultare necessari per la struttura saranno promossi dalla Conferenza dei Sindaci con separati e tempestivi atti d'intesa tra gli Enti associati.
6. Ai fini del precedente comma si considerano ordinarie le spese di manutenzione , gli acquisti e gli investimenti di importo non superiore ad €. 5.000 al netto di oneri fiscali .

Art. 9


(Durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è stabilita in anni dieci dalla data della sua stipula
2. La convenzione può essere rinnovata , prima della naturale scadenza, o prorogata per ugual periodo e per periodo inferiore

Art. 10



(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

1. Il recesso del Comune aderente è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il 30 Giugno e decorre dal primo di gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione .

- 
2. Il recesso è annotato a cura del Sindaco del Comune capofila in calce all'originale della presente convenzione o su foglio aggiunto allegato alla stessa e reca gli estremi del Comune che recede, la relativa deliberazione consiliare di recesso assunta dallo stesso e la data di effetto del recesso .
 3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione .
 4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata , o a seguito di recesso dalla suddetta della maggioranza dei Comuni aderenti, o a seguito di scioglimento . L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune .










Art. 11

(Adesione successiva di altri Comuni alla convenzione)

- 
- 
1. E' sempre consentita la successiva adesione alla presente convenzione da parte degli altri Comuni della Provincia di Biella .
 2. L'adesione avviene mediante approvazione della presente convenzione da parte dei rispettivi Consigli comunali dei Comuni interessati ed ha effetto dal primo di gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di adesione e sottoscrizione del relativo atto di adesione da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti .
 3. L'adesione è annotata a cura del Sindaco del Comune Capofila all'originale della presente convenzione mediante allegazione alla stessa dell'atto di adesione a firma del Sindaco del Comune aderente.
 4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata

Art.12

(Modifiche della convenzione)

- 
- 
- 
1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi di tutti gli enti convenzionati .
 2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte alla Conferenza dei Sindaci .
 3. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata non comportano la modifica della convenzione, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11.
- 
- 
- 
- 
- 
- 



Art.13

(Beni e strutture)

1. Per l'esercizio della gestione associata il Comune di Cossato conferisce il terreno sul quale insiste il canile pubblico intercomunale, con tutti gli immobili e le attrezzature che lo costituiscono, per tutta la durata della presente convenzione .
2. Ulteriori beni destinati al servizio associato, rispetto a quelli di cui al comma 1, possono essere acquistati pro quota in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all'associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.
3. I beni sono convenzionalmente conferiti a valore zero. Al momento dello scioglimento della convenzione, detti beni verranno restituiti ai Comuni che li hanno conferiti .
4. Dei beni destinati alla gestione associata delle funzioni e servizi di cui alla presente convenzione sarà redatto apposito inventario che verrà aggiornato periodicamente dal Comune capofila .

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 14

(Norme transitorie)

1. Al fine di consentire la più ampia adesione alla presente convenzione da parte di tutti i Comuni della Provincia di Biella e dare continuità alla gestione del servizio pubblico del canile intercomunale del Consorzio dei Comuni della zona Biellese, in sede di prima applicazione della presente convenzione e non oltre il 31 dicembre 2018, i restanti Comuni già aderenti al suddetto Consorzio non ancora associati possono avvalersi delle strutture e dei servizi associati di cui alla presente convenzione alle medesime condizioni economiche dei Comuni associati, mediante accordo da stipularsi con il Comune capofila .
2. Per l'anno 2018 la quota per la gestione del canile intercomunale e dei connessi servizi a carico di ogni Comune associato con la presente convenzione o già aderente al Consorzio dei Comuni della Zona Biellese è stabilita in €. 1,00 per abitante al 31 dicembre 2017 .



Art. 15

(Subentro)

1. Dalla data di stipula della presente convenzione cessa la gestione dei servizi associati da parte del Consorzio dei Comuni della zona Biellese ed il Comune capofila subentra nei rapporti con l'attuale concessionario sino alla scadenza della relativa convenzione in atto.

Art. 16

(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali . I trattamenti dei dati sono effettuati ai sensi del Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 , del Decreto Lgs. 30.06.2003, n.196 , recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (in S.O. n.123 alla G.U. 29.7.2003 n. 174) , integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Lgs. 10.08.2018, n.101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*" (in G.U. 4.9.2018 n. 205) e sono finalizzati unicamente alla completa esecuzione dei procedimenti e dei processi gestiti in attuazione della presente Convenzione, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari vigenti .
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti e trattati dal Comune capofila per le finalità della presente convenzione
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni .

Art. 17

(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R.26.10.1972, n.642 , e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Biella

Alfredo Neri

I Sindaci dei comuni su indicati

Enzo Lorenza
Roberto Neri

Giuseppe Botta Sleg
Vittorio Doh

Manrico Elia

Stoccheri
De Luca Michel

Antonio Neri
Roberto Neri
Roberto Neri

Stefano Ferrin

Antonio Neri
Giuseppe Neri

Antonio Neri

Antonio Neri

Antonio Neri

Antonio Neri




Antonio Neri

Ferruccio Lorenza

Antonio Neri
Antonio Neri

Antonio Neri

Antonio Neri
Antonio Neri



Città di Biella

Attesto e certifico, io sottoscritto Giorgio Musso, segretario generale del comune di Biella, avvalendomi delle facoltà concessegli dalla Legge, che i Signori:

Claudio Corradino, nato a Cossato il 25 Agosto 1959;

Casana Enrico, nato a Biella, il 18 Aprile 1979;

Giordani Katia, nata a Valle San Nicolao, il 3 Settembre 1964;

Cerrone Marica Elena, nata a Valle San Nicolao, il 22 Agosto 1945;

Antoniotti Andrea, nato a Biella, il 3 Novembre 1964;

Fangazio Mauro, nato a Cossato, il 6 Agosto 1948;

Carisio Renzo, nato a Viverone, il 21 Settembre 1948;

Menegon Luca, nato a Biella, il 15 Dicembre 1959;

Rosazza Prin Carlo, nato ad Aosta, il 29 Settembre 1963;

Giacomini Enzo, nato a Fossalta di Piave, il 31 Ottobre 1953;

Raffo Ermanno, nato a Varallo Sesia, l'8 Giugno 1953;

Fantone Sergio, nato a Masserano, il 16 Agosto 1963;

Grosso Ugo, nato a Andorno Micca, il 31 Luglio 1947;

Menaldo Sandro, nato a Torrazzo, il 30 Giugno 1946;

Filoni Antonio, nato a Cosenza, il 1 Luglio 1968;

Botto Steglia Gian Paolo, nato a Trivero, il 6 Dicembre 1946;

Crovella Davide, nato a Biella, il 23 Marzo 1969;

Rocchi Elena, nata a Biella, il 4 Luglio 1977;

De Luca Michele, nato a San Marco in Lamis, il 27 Gennaio 1949;

Ferrian Stefano, nato a Novara, il 10 Giugno 1984;

Zerbola Anna Maria, nato a Cerrione, il 2 Maggio 1952;

Gusulfinio Sergio, nato a Dorzano, il 24 Gennaio 1945;

Mosca Monica, nata a Biella, il 9 Gennaio 1974;

Givonetti Pier Giorgio, nato a Zimone, il 3 Gennaio 1952;

Foglia Barbisin Gianluca, nato a Varallo, l'8 Settembre 1971;



Dalle Nogare Anna, nata a Borgosesia il 23 Agosto 1977;


tutti amministratori o loro delegati, di comuni convenzionati con il comune di Biella, per la gestione del canile intercomunale di Cossato, delle cui identità personale io sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma, in calce alla su estesa integrazione alla Convenzione, quale scrittura privata, previa lettura del testo, datane da me Segretario.

Il 21 Gennaio 2020

Il Segretario generale del

Comune di Biella

Giorgio Musso

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Giorgio Musso, is written over the printed name.